

LA MEDIAZIONE CIVILE (In Sintesi)

E' l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

Le procedure di ADR (Alternative Disputes Resolution), sono quelle questioni di diritto che sono risolte attraverso un percorso conciliativo. E' un procedimento economico e, di norma, si conclude in qualche ora o, al massimo, in qualche giorno lasciando nei contendenti - in caso di esito positivo - un profondo senso di soddisfazione.

PERCHÉ CONCILIARE?

Per almeno tre buoni motivi:

1. L'economicità: la procedura conciliativa è molto più economica di un procedimento giurisdizionale;
2. La brevità: la Mediazione consente alle parti di by-passare i lunghi tempi della giustizia ordinaria. Di norma un procedimento di mediazione dura alcune ore o alcuni giorni e deve concludersi, per legge, entro 4 mesi.
3. La reciproca soddisfazione: nella procedura conciliativa non ci sono né vinti né vincitori, ma le parti saranno entrambe appagate dalle reciproche concessioni. La Mediazione è vantaggiosa sempre, perché è capace di produrre un effetto giuridico in ogni situazione di contrasto; è la via migliore per evitare la frustrazione del rapporto tra le parti, che invece è l'effetto inevitabile del ricorso alle azioni giudiziarie. La Mediazione conviene a tutti, perché esistono sempre interessi comuni o compatibili fra i contendenti. Essa avviene in un clima di collaborazione, i partecipanti alla mediazione sono garantiti dalla riservatezza del procedimento, che si svolge in modo strettamente privato e confidenziale. Nessun dato riguardante la partecipazione alla mediazione verrà mai reso pubblico, neanche in caso che la procedura fallisca.

PERCHÉ RIVOLGERSI ALL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE DEI COLLEGI DEI PERITI INDUSTRIALI DELLE PROVINCE DI TRENTO E DI BOLZANO ?

L'Organismo è costituito in base all'articolo 19 del DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 18 ottobre 2010, n. 180 si pone l'obiettivo di Mediare per Conciliare per le materie ad esso riservate per legge. L'Organismo è stato inserito in data **16/10/2012** al numero **957** nel Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia (disponibile on-line <http://www.giustizia.it>) Esso è un Organismo Speciale, ovvero, opera per le materie di competenza che sono quelle istituite del regio decreto 11 febbraio 1929 nr. 275 e della legge 12 marzo 1957 nr. 146 nonché quelle di seguito elencate, a titolo indicativo e non esaustivo, per le quali la legge prevede la Mediazione:

- 1) Condominio
- 2) Diritti Reali;
- 3) Divisione;
- 4) Successioni ereditarie;
- 5) Patti di famiglia;
- 6) Locazione;
- 7) Comodato;
- 8) Affitto di aziende;
- 9) Risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti;
- 10) Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica;
- 11) Contratti assicurativi, bancari e Finanziari.

IL RAPPORTO TRA LA MEDIAZIONE ED IL GIUDIZIO.

Con il ricorso all'Organismo di Mediazione le parti in nessun modo rinunciano alla difesa in giudizio dei propri diritti. Per espressa previsione di legge, inoltre, in caso di fallita Mediazione il verbale contiene l'avvertenza che le informazioni rese dalle parti e le eventuali proposte formulate dal Mediatore, non saranno utilizzabili nel corso del successivo giudizio. Nel procedimento di Mediazione, un altro vantaggio per le parti, è il soddisfacimento più immediato rispetto a quello conseguibile attraverso il processo è il risparmio di spesa. Infatti,

1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di conciliazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
2. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 €, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente. Alle Parti che corrispondono l'indennità all'Organismo è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino alla concorrenza di 500 €; in caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.

LA MEDIAZIONE È DIVERSA DALL'ARBITRATO?

Sì, perché riguarda l'ambito negoziale, mentre l'arbitrato, che pure costituisce una forma di risoluzione della controversia alternativa al processo, riveste carattere contenzioso e prevede la pronuncia del lodo, che è vincolante e determina un soccombente ed un vincitore rispetto alla controversia.

LA MEDIAZIONE È DIVERSA DALL'ARBITRAGGIO?

L'arbitraggio è finalizzato a dirimere le vertenze societarie in relazione alla gestione, e corrisponde all'ipotesi in cui la volontà dell'arbitratore concorre ad integrare la volontà delle parti che non sono riuscite a raggiungere l'accordo. Nell'arbitraggio non si ha dunque né Mediazione, perché l'accordo delle parti manca, né giudizio arbitrale in quanto non vi è alcun lodo che dirima la controversia.

LA NATURA GIURIDICA DELLA MEDIAZIONE.

L'attività che il Mediatore compie è riconducibile ad un incarico ricevuto dalle parti. Il Mediatore non esplica alcuna funzione giurisdizionale in quanto non emana alcuna decisione su diritti soggettivi. A differenza dell'arbitro il Mediatore conduce, con la propria autorevolezza, le parti alla composizione della vertenza che avviene esclusivamente in virtù dell'incontro delle rispettive volontà.

TIPOLOGIE DI MEDIAZIONE.

- *Facilitativa*: quando il Mediatore si limita ad agevolare le parti, promuovendo o favorendo il raggiungimento dell'accordo;
- *Valutativa*: quando il Mediatore formula una o più proposte di accordo, non vincolanti, basandosi sulla valutazione delle opposte ragioni.
- *Endoprocedurale*: quando si svolge all'interno del processo e vede il Giudice stesso in funzione di Mediatore.
- *Stragiudiziale*: quando è attivata dalle parti in piena autonomia, sia in forza di una clausola
- *contrattuale preesistente*, (es. presente nello statuto societario), sia in base ad un accordo successivo all'insorgere della controversia.



Organismo di mediazione dei Collegi dei Periti
Industriali delle Province di Trento e di Bolzano

EFFETTI DELLA MEDIAZIONE.

Se la Mediazione ha successo, il verbale è sottoscritto dalle parti e dal Mediatore ed è omologato dal competente Presidente del Tribunale. A tal punto, il verbale di accordo costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Se la Mediazione non ha successo, essa non preclude la difesa in giudizio dei propri diritti.